

REGIONE LAZIO – IZS LT  
**"Corso base sui controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625"**  
Sede IZS Lazio e Toscana, Roma  
5, 6, 12 e 13 dicembre 2023

---

**AZIONI ESECUTIVE E SANZIONI  
DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2017/625**

**13 dicembre 2023**

---

MATERIALE DIDATTICO PREPARATO DA  
Anna Giovanna Fermani, UOC Igiene Alimenti Origine Animale, ASL di Latina  
Antonio Menditto, Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Istituto  
Superiore di Sanità

## OCR Tit. VII «Azioni esecutive» (Enforcement action), Capo I e II

- **CAPO I Azioni delle autorità competenti e sanzioni**

Art. 137      Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione

Art. 138      Azioni in caso di accertata non conformità

Art. 139      Sanzioni

Art. 140      Segnalazione di violazioni

- **CAPO II      Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione**

Art. 141      Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro

## OCR Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 1

Le AC che agiscono in conformità al Capo I («Azione delle AC e sanzioni», Tit. VII «Azioni esecutive») del OCR, danno priorità alle azioni da adottare per eliminare/contenere i rischi per:

- la sanità umana, animale e vegetale
- il benessere degli animali o
- l'ambiente (per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari)

## OCR. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In caso di sospetta NC, le AC svolgono un'indagine [*investigation*, in lingua inglese, nota del redattore] per confermare o eliminare tale sospetto.

In base all'ordinamento italiano le indagini di cui sopra prevedono che il personale dell'AC che esegue il CU sia in grado di stabilire se la sospetta non conformità si connota come:

- ipotesi di reato;
- illecito amministrativo;
- una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce, di per sé, né illecito amministrativo, né illecito penale;

## OCR Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di ipotesi di reato:

- trova applicazione l'art. Art. 220 «*Attività ispettive e di vigilanza*» di cui al D. Lgs 271/1989: «*Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice*» [di procedura penale].

## OCR Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di illecito amministrativo:

- trova applicazione l'art. 13 della Legge 689/1981 che recita: «Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria».

## OCR Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 2

In base all'ordinamento italiano in caso di una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce né illecito amministrativo, né illecito penale:

- Si applica la legge 241/90, art. 21-ter "Esecutorietà", c. 1: «Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge»;
- un "modo" stabilito dalla legge: art. 6, c. 7, D. Lgs. 193/2007: nel caso in cui l'AC "riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000».

## OCR. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 3

Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) un'intensificazione dei CU su animali, merci e OP per un periodo di tempo opportuno;
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.



## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 1

1. Se il caso di NC è accertato, le AC:

- a) intraprendono ogni azione necessaria a determinare origine e entità della NC e per stabilire le responsabilità dell'OP;
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'OP interessato ponga rimedio ai casi di NC e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le AC tengono conto della natura di tale NC e dei precedenti dell'OP per quanto riguarda la conformità.

## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da a) a c)

Le AC adottano ogni provvedimento ritenuto opportuno, per garantire la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del OCR, in particolare:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;

## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da d) a g)

Altre tipologie di provvedimenti:

- d) limitare o vietare immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione o esportazione di animali e di merci e vietare o disporre il loro ritorno nello SM di spedizione;
- e) disporre che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) disporre che determinate attività dell'OP interessato siano soggette a CU più numerosi o sistematici;
- g) disporre richiamo, ritiro, rimozione e distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 2, lettere da h) a k)

Altre tipologie di provvedimenti (in forma di disposizioni):

- h) isolamento/chiusura, per tempi appropriati, in toto/parte delle attività dell'OP interessato (stabilimenti, sedi o altri locali);
- i) cessazione, in toto/parte, per tempi appropriati, delle attività dell'OP (se del caso, dei siti internet che gestisce/utilizza);
- j) sospensione/ritiro di: registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/sede o mezzo di trasporto; autorizzazione del trasportatore; certificato di idoneità del conducente;
- k) macellazione o abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.

## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 3 e 4

3. Le autorità competenti trasmettono all'OP interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.

## OCR Articolo 138. Azioni in caso di accertata non conformità, par. 5

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le AC adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

## D.L.gs. 27/2021, art.5, c.2

2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento , possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:

- a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall' articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
- b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
- c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.

## OCR Articolo 139. Sanzioni, par. 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.



## OCR Articolo 139. Sanzioni, par. 2

2. Gli SM provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

## OCR Articolo 140 Segnalazioni di violazioni

1. Gli SM provvedono affinché le AC dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del OCR.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
  - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
  - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
  - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.

## Segnalazioni di violazioni nell'ordinamento italiano (esempi)

In base all'ordinamento italiano le violazioni potenziali o effettive del OCR possono configurarsi come: illeciti penali; illeciti amministrativi, condotte, che seppure rappresentino una violazione di una o più norme cogenti, non configurano né illecito penale né illecito amministrativo.

Le diverse modalità con cui procedere alla "segnalazione" delle fattispecie di cui sopra sono elencate di seguito (elenco non esaustivo):

- denuncia (artt. 331 e seguenti del cpp)
- informativa di reato (art. 347 del cpp)
- referto (art. 334 del cpp e art. 365 del codice penale, cp)
- querela (artt. 336 e seguenti del cpp, articolo 120 del cp)
- esposto (art. 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 773/1931 e relativo regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)

---

**Garanzia dell'esercizio del diritto alla difesa da parte degli  
OFA – parte 1 – Diritto alla difesa in caso di Azioni esecutive  
o Sanzioni**

---

## Rcu –Diritto alla difesa da parte degli OFA

### CASI IN CUI ALL'OFA DEVE ESSERE GARANTITO DI ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DIFESA NELLE SUE VARIE FORME

- **Accertata non conformità (NC) a seguito di verifica/audit/ispezione quando le AC abbiano posto in essere azioni esecutive o sanzioni**
  - NC che costituisce illecito penale
  - NC che costituisce illecito amministrativo (depenalizzazione)
  - NC che non costituisce né illecito amministrativo né illecito penale
- **Sospetta NC a seguito di verifica/audit/ispezione, quando la AC abbia posto in essere il blocco ufficiale [ex art. 137, par. 3, lett. b)]**
- **Accertata (NC) a seguito di campionamento/analisi quando le AC abbiano comunicato all'OFA un esito analitico sfavorevole**
  - NC che costituisce illecito penale
  - NC che costituisce illecito amministrativo (depenalizzazione)
  - NC che non costituisce né illecito amministrativo né illecito penale

## Rcu –Diritto alla difesa da parte degli OFA

### **DIRITTO ALLA DIFESA (NELLE SUE VARIE FORME) NEL PREAMBOLO E NELL'ARTICOLATO DEL RCU**

#### **Diritto alla difesa contro le decisioni adottate dalle autorità competenti**

- Considerando 30
- Articolo 7 Diritto di ricorso
- Articolo 138 Azioni in caso di accertata non conformità, paragrafo 3

#### **Diritto alla difesa in caso di campionamento con esito analitico sfavorevole**

- Considerando 48
- Articolo 35 Controperizia

# Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

## TITOLO VI Giustizia

### **Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

## Rcu –Diritto alla difesa – Considerando 30

### Considerando 30

Agli operatori dovrebbe essere riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti dovrebbero informarli di tale diritto.

**Articolo 7**  
**Diritto di ricorso**



### Diritto Nazionale

#### • Costituzione

- Art. 113
- Art. 87, comma 5
- Art. 111



## Rcu -Articolo 7 Diritto di ricorso

### Articolo 7 Diritto di ricorso

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 55, dell'articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 67, dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Titolo II	Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli stati membri
Capo V	Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione
Sez. II	Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere
Art. 55	Decisioni relative alle partite
Art. 66	Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione
Art. 67	Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi che comportano un rischio
Titolo VII	Azioni esecutive
Art. 137	Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione
Art. 138	Azioni in caso di accertata non conformità

## Rcu –Diritto alla difesa - Articolo 138, paragrafo 3

### **Articolo 138 Azioni in caso di accertata non conformità, paragrafo 3**

*3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:*

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e*
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.*

# Diritto nazionale - Costituzione

## Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. [...]

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [Cost. 13, 14, 15, 21] .

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [Cost. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [Cost.137]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra [Cost.103; disp. att. Cost. VI] .

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [c.p.c. 131; 360].

## Diritto nazionale - Costituzione

### **Articolo 113**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2 ].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

# Diritto nazionale - Costituzione

## Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

[...]

Promulga le leggi [Cost. 73,74,138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76,77] e i regolamenti.

[...]

## Diritto nazionale – **Giurisdizione** (G.) – Ministero della Giustizia

- funzione fondamentale dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario.
- è diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti.
- si distingue in ordinaria e speciale.
- la G. ordinaria, civile e penale, è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della G. ordinaria, ad esempio, il Tribunale (primo grado) e la Corte di Cassazione (ultimo grado).
- la G. speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della G. speciale, ad esempio, i Tribunali amministrativi regionali (primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
- a seconda di ambiti e competenze la G. si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.
- strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

Ministero della giustizia -

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_14\\_3\\_1.page?contentId=GLO53027&previousPage=mg\\_14\\_3](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.page?contentId=GLO53027&previousPage=mg_14_3)

## Diritto soggettivo e interesse legittimo

Nel diritto amministrativo la differenza tra **diritto soggettivo** e **interesse legittimo** ha una rilevanza fondamentale: nell'ordinamento italiano vi è doppio binario di giurisdizione: giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa.

Sia il diritto soggettivo sia l'interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l'interesse legittimo non deve essere considerato un *quid minus* rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l'esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l'art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano.


Differenze. Il diritto soggettivo gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell'interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario **possiede il solo potere di disapplicazione** del provvedimento amministrativo lesivo. L'interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l'interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.

## Rcu –Diritto alla difesa

### Articolo 7

### Diritto di ricorso

Agli operatori dovrebbe essere riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti dovrebbero informarli di tale diritto.



### Costituzione

### Art.111

### Art.113



### Diritto Nazionale

- **Tutela giurisdizionale**
  - **Giurisdizione ordinaria**
    - Penale
      - Codice di procedura penale
    - Civile
      - Codice di procedura civile
    - Altre giurisdizioni
  - **Giurisdizione amministrativa (speciale)**
    - L. 1034/1971
    - L. 205/2000
    - D. Lgs. 104/2010
- **Tutela amministrativa**
  - DPR 1199 1971
  - L. 241/1990



## Tutela in via amministrativa (giustiziale)

- accanto ai rimedi giurisdizionali l'ordinamento italiano prevede una tutela, di tipo non giurisdizionale: la tutela in via amministrativa.
- la tutela in via amministrativa viene attuata su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo
- rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame" (Virga).
- i ricorsi amministrativi sono: *"quelle istanze che i soggetti interessati possono presentare ad una autorità amministrativa perché questa risolva ex autoritate sua una controversia insorta nell'ambito del sistema della pubblica amministrazione"* (Sandulli).

## Tutela in via amministrativa (giustiziale)

- l'amministrazione adita svolge una attività amministrativa "giustiziale", considerata funzione amministrativa di secondo grado in quanto chiamata a decidere in contraddittorio con le parti interessate, una controversia concreta ed attuale, occasionata da un proprio antecedente atto amministrativo.
- l'ordinamento italiano colloca il ricorso amministrativo nell'ambito degli strumenti giustiziali predisposti per consentire al cittadino leso in una posizione soggettiva giuridicamente rilevante di ottenere giustizia: anche il ricorso amministrativo ha, dunque carattere contenzioso.
- In alcuni casi può essere presente un soggetto terzo chiamato ad esprimere valutazioni tecniche.

## Tutela in via amministrativa (giustiziale)

Il D.P.R. n. 1199 del 1971, inerente alla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi:

- ha delineato una disciplina generale (armonizzata con le norme contenute nella coeva legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali)
- ha previsto le tipologie di ricorsi amministrativi
  - Ricorso gerarchico
  - Ricorso gerarchico improprio
  - Ricorso in opposizione
  - Ricorso al Presidente della Repubblica
- le norme di cui alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, preordinate a deflazionare il contenzioso amministrativo resolvendo le controversie già in sede procedimentale (ad esempio, istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis), si intersecano con la materia dei ricorsi amministrativi.

---

**Garanzia dell'esercizio del diritto alla difesa da parte degli  
OFA – parte 2 – Controperizia e Controversia**

---

## Rcu –Diritto alla difesa - Controperizia – Considerando 48

### Considerando 48

### Articolo 35 Controperizia

Gli operatori i cui animali o le cui merci sono sottoposti a campionamento, analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali dovrebbero avere il diritto a una controperizia a loro spese. Tale diritto dovrebbe consentire all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante. Ciò si verificherebbe ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche.

## RCU – Titolo II, CAPO IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi

- **Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi**
- **Articolo 35 Controperizia**
- Articolo 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
- **Articolo 37 Designazione dei laboratori ufficiali**
- Articolo 38 Obblighi dei laboratori ufficiali
- Articolo 39 Audit dei laboratori ufficiali
- Articolo 40 Dergoghe all'obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
- Articolo 41 Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali
- Articolo 42 Dergoghe temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.

## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

2. In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:

- a) metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;
- b) in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.



## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

3. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

4. I metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.

**5. I campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.**


## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
  - a) i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
  - b) criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;
  - c) l'interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

# RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

Articolo 34: metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi		Il paragrafo si applica a:		
1.	<i>I metodi di <b>campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio</b> utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.</i>	campionamento (da parte di AC)	campionamento (da parte di LU)	analisi, prove e diagnosi di laboratorio (da parte di LU)
2.	<i>In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, e nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, i <b>laboratori ufficiali</b> applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:</i>  <i>a) metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN); o metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;</i>  <i>b) in assenza delle norme o dei protocolli opportuni di cui alla lettera a), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio sulla convalida dei metodi in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.</i>		campionamento (da parte di LU)	analisi, prove e diagnosi di laboratorio (da parte di LU)
3.	<i>Qualora vi sia urgenza di eseguire <b>analisi, prove o diagnosi di laboratorio</b> e non esista alcuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.</i>			analisi, prove e diagnosi di laboratorio (da parte di LNR/LU)
4.	<i>I metodi utilizzati per le <b>analisi di laboratorio</b> devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.</i>			analisi, prove e diagnosi di laboratorio (da parte di LU)
5.	<i>I campioni devono essere prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica.</i>	campionamento (da parte di AC)	campionamento (da parte di LU)	analisi, prove e diagnosi di laboratorio (da parte di LU)

## RCU – Articolo 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi



## RCU – Articolo 37 Designazione dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo

## RCU – Articolo 37 Designazione dei laboratori ufficiali

4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:
- a) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
  - b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
  - c) garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l'adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
  - d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
  - e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

## RCU – Articolo 37 Designazione dei laboratori ufficiali

5. L'accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

- a) deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
- c) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l'ambito dell'accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all'epoca dell'accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell'organismo nazionale di accreditamento prima dell'impiego di tali metodi modificati o nuovi.



## RCU – Articolo 37 Designazione dei laboratori ufficiali

6. Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell'Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.

## Rcu - Articolo 35 -Controperizia

1. Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano diritto a una controperizia, a spese dell'operatore.

Tale diritto a una controperizia conferisce all'operatore il diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e **adeguatamente qualificato**.

## Rcu - Articolo 35 -Controperizia

[...] 2. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della **diffusione e della distribuzione** del rischio negli animali o nelle merci, della **deperibilità dei campioni** o delle merci e del **quantitativo** di substrato disponibile, l'autorità competente:

a) su richiesta dell'operatore, assicura che nel prelevare i campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e, se dovesse rivelarsi necessario, per l'esame di cui al paragrafo 3; o b) se non è possibile prelevare una quantità sufficiente di cui alla lettera a), ne informa l'operatore.

Il presente paragrafo non si applica quando si valuta la presenza di organismi nocivi da quarantena nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti a fini di verifica della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

## Rcu - Articolo 35 -Controperizia

[...] 3. In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un **(another in lingua inglese)** laboratorio ufficiale.

## Rcu - Articolo 35 -Controperizia

[...] 4. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l'ambiente in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

## D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell' articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 .

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2021, n. 60.

- Articolo 7 Controperizia
- Articolo 8 Controversia
- **Art. 2 Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti**
- **Art. 9 Laboratori ufficiali**

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 2 Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell' articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento , e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 2 Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. [...]

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) salute animale;



## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 2 Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti

1. [...]

- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) benessere degli animali;
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 9 Laboratori ufficiali

1. Ai sensi dell' articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei settori di competenza del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
  - a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
  - b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);
  - c) i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;
  - d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA);
  - e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 9 Laboratori ufficiali

2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.

3. Il Ministero della salute, può designare come laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che opereranno in rete.

4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea.

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 9 Laboratori ufficiali

5. Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del Sistema sanitario regionale.

6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 , svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.

## D.Lgs. 27/2021 – Articolo 9 Laboratori ufficiali

8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione dell'organismo nazionale di accreditamento, può pianificare con le Autorità regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in conformità all' articolo 39 del Regolamento . Le Regioni e le Province autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire autonomamente audit o altre attività di controllo sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c) e d) del comma 1.

9. Il Ministero della salute può procedere ad audit presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento .

10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalità di cui al comma 6.

## ANALISI DI REVISIONE VS CONTROPERIZA E CONTROVERSIA

Legge 283/1962

-

-

- Analisi revisione

**26 marzo 2021**

Reg.(UE) 2017/625, D. Lgs 27/2021

- Controperizia
- Controversia documentale
- Controversia analitica

Campionamento

*1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 assicurano che, nel prelevare il campione, ne sia prelevata una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di espressa rinuncia dell'operatore o di un suo legale rappresentante, rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo.*

*In assenza di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento **viene effettuato secondo quanto riportato nell'allegato 1.** Per ciascun campione prelevato è compilato a cura dell'autorità competente un verbale di campionamento secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1.*

Deroga - aliquota unica

*2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della **prevalenza e della distribuzione del pericolo** negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa comunitaria e nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell'analisi o della prova. (3)*



Comunicazione esito analitico

*3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.*

campion  
e

*4. L'Autorità competente effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi.*

partita

Reg.(UE) 2017/625, D. Lgs 27/2021 - Art. 7 comma 5.

Controperizia

*Gli **operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1** i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una **controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi.***

***L'esame documentale viene richiesto all'Autorità competente che ha effettuato il campionamento** entro il termine **perentorio** di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole.*

***Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.***

## Reg.(UE) 2017/625, D. Lgs 27/2021, articolo 8 comma 1

### Controversia documentale

1. L'**operatore** dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivide le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità **può attivare**, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento **della comunicazione dell'esito sfavorevole [inerente alla controperizia, n.d.r. cfr. circolare Mds 0021355-22/05/2023-DGISAN-MDS-P]**, **la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS)**. All'istanza l'operatore dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste.

**L'ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.**

2. Con ***apposita istanza*** e a proprie spese ***l'operatore***, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, ***può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, un'altra analisi, prova o diagnosi.*** All'atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. *L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.*

4. *L'ISS, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorità competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.*


**5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:**  
**a) quelle stabilite dall' articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ivi compresa la revisione d'analisi;**  
**~~[b) quelle stabilite dall' articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (4).]~~**

(4) Lettera abrogata dall' art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71 .

## ATTORI - FASE CONTROPERIZIA


**INIZIO** ricezione da parte dell'Operatore della Filiera Agroalimentare (OFA) dell'esito analitico sfavorevole inviato dalla Autorità competente che ha effettuato il campionamento (ACCamp)

**FINE** ricezione da parte dell'OFA della valutazione della controperizia effettuata dalla ACCamp



## ATTORI - FASE CONTROVERSIA DOCUMENTALE

- INIZIO** ricezione da parte dell'AC dell'istanza di controversia documentale inviata dalla Autorità competente che ha effettuato il campionamento (ACCamp)
- FINE** invio a OFA, ACCcamp, laboratorio ufficiale della valutazione tecnica da parte dell'ISS – adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della ACCamp alla luce della valutazione tecnica dell'ISS






## ATTORI - FASE CONTROVERSIA ANALITICA

### INIZIO

### FINE

ricezione da parte dell'ISS dell'istanza di controversia analitica inviata dall'OFA  
invio a OFA, ACCcamp, laboratorio ufficiale della valutazione tecnica da parte dell'ISS –  
adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della ACCamp alla luce della  
valutazione tecnica dell'ISS



## Procedura di controversia documentale e analitica - DSANV

### **Procedure**

- Procedure documentata controversia documentale
- Procedura documentata controversia analitica

### **UO coinvolte**

- Responsabile unico del procedimento (D DSANV)
- Segreteria amministrativa
- Nucleo operativo controversie
- Esperti tecnici qualificati [area chimica, area (micro)biologica]
- Direzione Generale Affari istituzionali e giuridici

## Procedura di controversia documentale e analitica - DSANV

### DINAMICHE OPERATIVE

- Ricezione istanza controversia (inclusi allegati)
- Esame documentazione (completezza e coerenza)
- Eventuale richiesta di integrazione documentale
- Ove necessario interlocuzione istruttoria tra le parti pubbliche interessate (celerità dell'attività amministrativa)
- Valutazione tecnica

---

## **APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

---

## IN COSA CONSISTE UN'ILLECITO

Indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.

Il comportamento che costituisce l'illecito può essere commissivo (ossia un'azione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare), oppure omissivo (ossia un'omissione), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare). Il contrasto tra il comportamento e la norma primaria prende il nome di antigiuridicità.

---

## NATURA DELL'ILLECITO

Esistono vari tipi di illecito:

- **illecito penale (reato)** violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale.
  - **illecito civile** (contrattuale o extracontrattuale), violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione civile.
  - **illecito amministrativo** oggetto di una disciplina generale modellata su quella dei reati (modello parapenalistico) contenuta nella legge 689/1981. La violazione viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.
  - **illecito disciplinare**
-

## RAPPORTI TRA NON CONFORMITA' (NC) E ILLECITO

Si ha una non conformità (NC):

- a) in caso di mancato rispetto da parte degli operatori delle norme dell'OCR e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'OCR; e
- b) quando gli animali e le merci non soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Nell'ordinamento italiano le non conformità evidenziate durante attività di controllo e vigilanza possono costituire fatti illeciti (reati, illeciti amministrativi).

In genere si tratta di NC maggiori (ex art. 5 D. lvo 27/2021)

---

## Illecito penale e illecito amministrativo a confronto

- **Premesse concettuali simili** (comportamento *contra legem* e conseguente sanzione).
  - **Sanzioni differenziate**
    - illecito penale
      - delitto (ergastolo, reclusione, multa)
      - contravvenzione (arresto, ammenda)
    - illecito amministrativo (sanzione amministrativa)
  - **Procedimento sanzionatorio diverso**
    - Codice procedura penale (reati)
    - Legge 689/1981 (illeciti amministrativi)
-



## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

La giurisprudenza di legittimità, ha espressamente riconosciuto che nell'ambito sanzionatorio amministrativo «**valgono [...] le speciali disposizioni, costituenti un sistema organico e compiuto, contenute nella legge n. 689 del 1981**»<sup>1</sup>

E' esclusa l'automatica estensione all'illecito amministrativo sia della disciplina penalistica<sup>2</sup>, sia della disciplina amministrativa, concernente specialmente il procedimento amministrativo in generale<sup>3</sup>; ad es.: non applicabilità del termine dettato per la conclusione del procedimento amministrativo di cui al comma 3 dell'art. 2 l. n. 241 del 1990<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2007, n. 296

<sup>2</sup>Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3125

<sup>3</sup>Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2003, n. 4670

<sup>4</sup>Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769

---

# LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

## **CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI**

### **SEZIONE II - APPLICAZIONE**

### **SEZIONE III - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI**

### **SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **CAPO II - AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI**

## **CAPO III - ((PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI))**

### **SEZIONE I - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE**

### **SEZIONE II - APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO**

## **CAPO IV - ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA**

## **CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE**

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA**

---

# LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

## SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI, Articoli

- 1 - Principio di legalità
  - 2 - Capacità di intendere e di volere
  - 3 - Elemento soggettivo
  - 4 - Cause di esclusione della responsabilità
  - 5 - Concorso di persone
  - 6 - Solidarietà
  - 7 - Non trasmissibilità' dell'obbligazione
  - 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
  - 8 bis - Reiterazione delle violazioni.
  - 9 - Principio di specialità
  - 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
  - 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
  - 12 - Ambito di applicazione
-

# LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

## SEZIONE II - APPLICAZIONE, Articoli

13 - Atti di accertamento  
14 - Contestazione e notificazione  
15 - Accertamenti mediante analisi di campioni  
16 - Pagamento in misura ridotta  
17 - Obbligo del rapporto  
18 - Ordinanza-ingiunzione  
19 - Sequestro  
20 - Sanzioni amministrative accessorie  
21 - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie  
22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione  
22bis - Competenza per il giudizio di opposizione ([articolo abrogato](#))

23 - Giudizio di opposizione ([articolo abrogato](#))  
24 - Connessione obiettiva con un reato  
25 - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale  
26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria  
27 - Esecuzione forzata  
28 - Prescrizione  
29 - Devoluzione dei proventi  
30 - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale  
31 - Provvedimenti dell'autorità regionale

---

# LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

## **Art. 1 (Principio di legalità)**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore **prima** della commissione della violazione

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative **si applicano soltanto nei casi e per i tempi** in esse considerate

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

### **Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)**

Chi, al momento in cui ha commesso il fatto,

- non aveva compiuto i 18 anni o
- non aveva (in base ai criteri indicati nel C.P.) la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa sua o sia da lui preordinato

non può essere assoggettato a sanzione amministrativa

Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### **Art. 3 (Elemento soggettivo)**

Nelle violazioni alle quali è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa.

L'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa nel caso in cui la violazione è commessa per **errore sul fatto**<sup>1</sup> (art. 47 cp)

<sup>1</sup> L'errore sul fatto, incidendo sul momento rappresentativo, esclude la punibilità a titolo di dolo. Nel caso, però, che lo stesso fatto possa essere punito anche a titolo di colpa, in quanto previsto come reato colposo, il soggetto sarà chiamato a risponderne, previa valutazione della scusabilità o meno dell'errore. L'errore scusabile si realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso all'agente caduto in errore; di converso l'errore è inescusabile quando è stato determinato da negligenza, imprudenza od imperizia dell'agente e, quindi, da sua colpa. Esempio: Tizio, ignorando di possedere la qualifica di pubblico ufficiale, si appropria di una somma di denaro di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio, non risponde di reato di peculato (art. 314 c.p.) ma di reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### **Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)**

Non risponde della violazione amministrativa chi ha commesso il fatto:

- nell'adempimento di un dovere (art. 51 cp)
- nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 51 cp)
- in stato di necessità (art. 54 cp)
- di legittima difesa (art. 52 cp)

Della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine se la violazione è commessa per ordine dell'autorità [...]

---



# LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

## **Art. 5 (Concorso di persone)**

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### **Art. 6 (Solidarietà)**

E' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà:

- il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione,
- o in sua vece l'usufruttuario
- o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento

se la violazione è commessa da persona capace di intendere e volere ma soggetta all'altrui volontà, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 6 (**Solidarietà**)

se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o da un ente privo di persona giuridica o un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della sanzione amministrativa dovuta.

chi ha pagato ha diritto di regresso per intero nei confronti dell'autore della violazione

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 7 (**Non trasmissibilità dell'obbligazione**)

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 8 (**Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative**)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 8-bis (**Reiterazione delle violazioni**)

Salvo quando previsto da disposizioni di legge speciali si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa (accertata con provvedimento esecutivo) lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole\*

Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo

\*cioè violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 9 (**Principio di specialità**)

Si applica la disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962, e s.m.i., si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (13)

---

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 10 (**Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo**)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 10,00 e non superiore a € 15000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo

Fuori dai casi stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

---



## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 11 (**Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo:

- alla gravità della violazione,
  - all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
  - nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
-

## LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale

### Art. 12 (**Ambito di applicazione**)

Le disposizioni del Capo I (artt. 1-12) si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale

Le disposizioni del Capo I non si applicano alle violazioni disciplinari

---

# Legge 689/1981, Atti di accertamento e agenti accertatori

## Art. 13 (Atti di accertamento)

- Gli **organi addetti al controllo** sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, **per l'accertamento delle violazioni** di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
  - Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
  - [...]
  - **All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, [...]**
  - **È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.**
-

## D. lgs. 27/2021 art. 2 c. 1

- 1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell' articolo 4 del Regolamento , a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento , e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative [...]
  - 11. Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
  - 12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.
-

**Circolare Min. dell'Interno n.19135, 8.6.2022 – Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27**

*[...] Nel nostro ordinamento, l'art. 2 del [...] D. lgs. 27/2021, ha individuato il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti sulla materia in argomento, anche per l'attività di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative, senza ricomprendere le Forze di polizia, ad eccezione del Comando Carabinieri per la tutela della salute nei limiti in cui di esso si avvale il Ministero della salute.*

*Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha voluto sancire una riserva di competenza in favore delle predette Autorità competenti, con la conseguenza che, fuori dai casi costituenti reato, gli altri Organismi delle Forze di polizia non possono procedere alla contestazione degli illeciti amministrativi<sup>1</sup>.*

*<sup>1</sup>Naturalmente, l'attività di controllo potrà essere svolta congiuntamente alle Autorità suindicate (a titolo esemplificativo, si potrebbero eseguire controlli congiunti con le Aziende sanitarie locali). Infatti, per quanto riguarda, in particolare, l'attività di controllo durante il trasporto stradale, in determinate circostanze solo gli organi di polizia stradale possono procedere al fermo dei veicoli, mentre, le Autorità competenti in materia possono procedere all'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.*

**Circolare Min. dell'Interno n.19135, 8.6.2022 – Accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27**

*[...] Infine, per quanta riguarda, in particolare, l'accertamento delle violazioni in materia di salute e benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene che gli organi di polizia giudiziaria mantengano la competenza nell'accertamento e contestazione delle violazioni di cui al d.lgs. 151/2007 in materia di trasporto di animali vivi<sup>2</sup>. Continua, dunque, ad operare anche l'art. 2, comma 2, del citato d.lgs. 151/2007 secondo cui per gli atti di accertamento per le violazioni sono, in ogni caso, competenti gli organi individuati dall' art. 13 della Legge 689/1981 e, quindi, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria<sup>3</sup>.*

<sup>2</sup>Ciò in ragione del fatto che, sebbene il Regolamento (UE) 2017/675 e il d.lgs. 27/2021 abbiano un ambito di applicazione che abbraccia anche il trasporto di animali vivi, nè il Regolamento (CE) 1/2005 del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) nè il d.lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (che ha dettato le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) sono stati abrogati dalle normative sopravvenute, con la conseguenza che essi trovano piena applicazione.

<sup>3</sup>Art. 2. Autorita' competente

1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.

2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

# Legge 689/1981

## **Art. 14 (Contestazione e notificazione)**

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di :

- 90 (novanta) giorni agli interessati residenti in Italia
  - 360 (trecentosessanta) giorni a quelli residenti all'estero
- dalla DATA DI ACCERTAMENTO.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

---

# Legge 689/1981

## **Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)**

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell' art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all' art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell' art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell' art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

---



# Legge 689/1981

## **Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta:

- terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole,
- doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento,

Termine: 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

---

## DL 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e smi

ART. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione **((della sanzione))** amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata [legge n. 689 del 1981](#), e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17 della citata [legge n. 689 del 1981](#) e all'organo che ha accertato la violazione.

# Legge 689/1981

## **Art. 17 (Obbligo del rapporto)**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,[...]

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

---

## L. 689/1981 Autorità competenti preposte all'ordinanza ingiunzione

### Art. 18 (**Ordinanza ingiunzione**)

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto [...] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

---

# L. 689/1981

## **Art. 19 (Sequestro)**

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente a ricevere il rapporto.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (silenzio – assenso).

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,

l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro .

---

## L. 689/1981

### Art. 20 (**Sanzioni amministrative accessorie- CONFISCA**)

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

---

## L. 689/1981

### Art. 22 (**Opposizione all'ordinanza ingiunzione**)

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 6 del D. Lvo 150/2011. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se residente all'estero).

Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

---

## D. Lgs. 150/2011, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione [...]

### Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:  
[...]  
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;  
[...]
-



## D. Lgs. 150/2011, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione [...]

### Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

[...] 6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. [...]

---

## D. Lgs. 150/2011, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione [...]

Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

[...]10. Alla prima udienza, il giudice:

- a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
- b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

---

## L. 689/1981

### **Art. 24 (Conneessione obiettiva con un reato)**

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all' art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell' art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

---

## Sintesi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della L.689/1981

Attività/Operazione	Soggetto esecutore	Termine
Violazione (illecito amministrativo)	Trasgressore	
Accertamento	Organo accertatore	
Notificazione del verbale di accertamento	Organo accertatore	Immediata e comunque 90 gg. dall'accertamento
Presentazione memorie o scritti difensivi o richiesta audizione	Trasgressore	30 gg. dalla notifica del verbale
Pagamento in misura ridotta	Trasgressore	60 gg. dalla notifica del verbale
Rapporto all'autorità competente all'applicazione	Organo accertatore	decorso il termine per il pagamento in misura ridotta
Istruttoria (eventuale audizione/scritti difensivi)	Autorità competente all'applicazione	
Emissione ordinanza-ingiunzione o archiviazione	Autorità competente all'applicazione	In assenza di termini specifici previsti dalla L. 689/1981 deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di 5 anni previsto dall'art.28 della stessa legge, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 27/04/2006 n° 9591

## Sintesi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della L.689/1981

<b>Attività/Operazione</b>	<b>Soggetto esecutore</b>	<b>Termine</b>
Impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione	Trasgressore	30 gg. dalla notifica ordinanza-ingiunzione
Fissazione dell'udienza	Autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale)	
Deposito in cancelleria del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione della violazione	Autorità competente all'applicazione	10 gg. prima dell'udienza
Decisione sull'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione	Autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace o Tribunale)	
Iscrizione a ruolo	Amministrazione competente all'applicazione	5 anni dalla violazione o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione

---

## Leggi regionali che indicano il sindaco come Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione – Regione Lazio

**L.R. 15 Marzo 1978, n. 6 - Disciplina delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di competenza regionale.**

Art. 1

Per l' applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali.

Art. 2

Le funzioni inerenti all' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 1, primo comma, sono delegate, a norma dell' art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni, salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

[...]

---

## Illeciti amministrativi – filiera agroalimentare

- Violazioni della norme di cui all'articolo 1 paragrafo 2 dell'OCR, lettere a), c) d), e) f) e h)
  - Violazioni di obblighi ulteriori stabiliti nell'OCR
-

## Norme di cui all'art. 1 par. 2 dell'OCR, lettere a), c) d), e) f) e h)

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  - b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
  - c) salute animale;
  - d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
  - e) benessere degli animali;
  - f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.
-



Violazioni della norme di cui all'articolo 1 paragrafo 2 dell'OCR, lettere a), c) d), e) f) e h)

- Alimenti
  - Mangimi
  - Salute animale
  - SOA
  - Benessere
  - Fitofarmaci e utilizzo sostenibile dei pesticidi
-

## Violazione obblighi stabiliti dall'OCR

### Articolo 139. Sanzioni, par. 1

- gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni dell'OCR [1] e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione.
- le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

[1] imputabili a: OFA; personale delle AC, PERSONE FISICHE? Organismi delegati?

# Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA

## Articolo 15 Obblighi degli operatori

1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, **concedono al personale delle autorità competenti l'accesso:**

- a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;
- b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo;
- d) ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

**Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:**

**Articolo 340 Codice Penale Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità**

**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 11/08/2023]**

# Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA

## Articolo 15 Obblighi degli operatori

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori **forniscono assistenza e collaborano** con il personale delle autorità competenti e delle autorità di controllo per il settore biologico nell'adempimento dei suoi compiti.

Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:  
Articolo 340 Codice Penale Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 11/08/2023]

# Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA

## Articolo 15 Obblighi degli operatori

3. Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'operatore responsabile di una partita che entra nell'Unione **rende disponibili, in forma cartacea o elettronica, e tempestivamente, tutte le informazioni riguardanti animali e merci.**

**Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:**

### **D. Lgs 24/2021, Art. 2 Organizzazione dei controlli**

1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

### **D. Lgs. 24/2021, Art. 5 Sanzioni**

comma 5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

## Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA

### **Articolo 15 Obblighi degli operatori**

5. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, gli operatori forniscono alle autorità competenti almeno i seguenti dettagli aggiornati:

- a) nome e forma giuridica; e
- b) le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo.

Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:

D. L.vo 193/2007 Articolo 6, comma 3.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

# Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA

## Articolo 15 Obblighi degli operatori

6. Gli obblighi degli operatori di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono svolti da veterinari ufficiali, responsabili fitosanitari ufficiali, organismi delegati, autorità di controllo e persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti di controllo ufficiali o determinati compiti relativi ad altre attività.

Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:  
Articolo 340 Codice Penale Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 11/08/2023]

# Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili agli OFA o al personale delle AC

## **Articolo 89 Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali**

1. I certificati ufficiali:

- a) recano un codice unico;
- b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli [1] e l'uso improprio di certificati ufficiali [2].

[1] personale delle AC, persone fisiche organismi delegati, se del caso (laddove le AC delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'art. 91, par. 1, OCR);

Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:

Art. 476. c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

[2] OFA

Norma nazionale che punisce eventuali condotte contrarie alla norma:

Articolo 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato



## Violazione delle disposizioni dell'OCR imputabili al personale delle AC

OCR art. 138, paragrafo 5

In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

## OCR Articolo 139. Sanzioni, par. 2

- gli SM provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni dell'OCR e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

Persona fisica o giuridica

## D. Lgs. 231 2001

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)

## La diffida

L'istituto della diffida previsto dal DL91/2014 (conv.L.116/2014) è stato esteso a tutta la filiera agro-alimentare con la modifica operata dal D.L. 42/2021 (conv. L.71/2021) (art.1 ter).

Rispetto al D.Lgs.193/2007, art.6 si configura come legge generale e richiede da parte dell'AC la valutazione in ordine all'illecito amministrativo accertato.

## Diffida DL 91/2014

E' applicabile a violazioni:

- accertate per la prima volta
- Sanabili: errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

Non si applica se i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

## Diffida DL 91/2014

- L'operatore ha 30 giorni per conformarsi ed elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.
- I 30 giorni sospendono i termini per la notifica del verbale di accertamento
- Trascorsi inutilmente i 30 giorni l'AC procede alla notifica del verbale di accertamento
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta

## Diffida DL 91/2014

- L'operatore può richiedere la disapplicazione della diffida. In tal caso l'AC contesta la violazione accertata e ammette al pagamento in misura ridotta.
- La diffida non è atto avverso il quale può essere fatto ricorso.
- Il ricorso continua ad essere disciplinato dalla l. 689/1981 (scritti difensivi o ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione)

## Nota sulla diffida, MdS PROT DGISAN 27904 del 05/07/2023

Nota PROT DGISAN 27904 del 05/07/2023 recante “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd "Campolibero"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.



---

**Approfondimenti in materia di modifiche alla  
legge 283/1962 introdotte dalla riforma  
Cartabia**

---

## Reati contravvenzionali in materia di filiera agroalimentare - normativa

- Articolo 5, L. 283<sup>1</sup>/1962
- Articolo 6, L. 283/1962
- Articolo 12, L. 283/1962
- Art 6, comma 1, D. L.vo 193/2007<sup>2</sup> (macellazione clandestina)
- Art. 15, comma 1, D. L.vo 169/2004<sup>3</sup> (integratori alimentari, vitamine e minerali).
- Art. 34 d.lgs. 224/2003<sup>4</sup> (emissione deliberata di OGM nell'ambiente)
- Art. 36 d.lgs. 224/2003 (emissione deliberata di OGM nell'ambiente)
- Art. 2 d.lgs. 70/2005<sup>5</sup> (violazioni relative agli alimenti GM)
- Art. 3 d.lgs. 70/2005 (violazioni relative agli alimenti GM)
- Art. 5 d.lgs. 70/2005 (violazioni relative ai mangimi GM)
- Art. 6 d.lgs. 70/2005 (violazioni relative ai mangimi GM)

<sup>1</sup> L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

<sup>2</sup> D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

<sup>3</sup> D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169. Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.

<sup>4</sup> D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224. Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

<sup>5</sup> D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70. Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

## **Articolo 220 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) - Attività ispettive e di vigilanza**

*1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.*

*"È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:*  
*a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;*  
*b) in cattivo stato di conservazione;*  
*c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;*  
*d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;*  
~~*e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;*~~ "

[...]

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5**

«[...]

~~f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa;~~

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 6**

*La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:*

*a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;*

*~~b) la produzione ed il commercio di surrogati o sucedanei di sostanze alimentari (1).~~*

*Tale disposizione non si applica ai surrogati o sucedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.*

*[...]*

(1) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 6**

[...]

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481 (1).*

*In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Cod. pen. (2).*

*Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, Cod. pen. (3) (4) (5).*

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 85 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

(3) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Vedi, anche, il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

(5) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. L'abrogazione non è più prevista dal citato art. 18, D.Lgs. n. 27/2021 a seguito delle modifiche ad esso disposte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71.

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 6**

[...]

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481 (1).*

*In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Cod. pen. (2).*

*Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, Cod. pen. (3) (4) (5).*

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 85 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

(3) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Vedi, anche, il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

(5) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. L'abrogazione non è più prevista dal citato art. 18, D.Lgs. n. 27/2021 a seguito delle modifiche ad esso disposte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71.



**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12**

*È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.*

*I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio.*

*Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 (1) (2).*

(1) Comma così sostituito prima dall'art. 9, L. 26 febbraio 1963, n. 441 e poi dall'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. L'abrogazione non è più prevista dal citato art. 18, D.Lgs. n. 27/2021 a seguito delle modifiche ad esso disposte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71.

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-bis**

*Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.  
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.  
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge (1) (2).*

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. L'abrogazione non è più prevista dal citato art. 18, D. Lgs. n. 27/2021 a seguito delle modifiche ad esso disposte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71.

## L. 30 aprile 1962, n. 283 articoli da 12-ter a 12-nonies (1)

articolo 12-ter.	Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore
articolo 12-quater.	Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa
articolo 12-quinquies.	Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede Amministrativa
articolo 12-sexies.	Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore
articolo 12-septies.	Sospensione del procedimento penale
articolo 12-octies.	Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento
articolo 12-nonies.	Adempimento tardivo della prescrizione

(1) Articoli inseriti dall'art. 70, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199; per l'applicabilità di tali disposizioni vedi l'art. 96, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022.

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-ter. Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore**

*Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.*

*Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, **ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi.** In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.*

## Esempio di prescrizioni e trattamento

			Prescrizione/azioni della AC
L. 283/62	Art. 5 lett. c)	<u>con cariche microbiche superiori ai limiti di legge (necessario il supporto analitico)</u>	<p>1. Distruzione degli alimenti ancora nella disponibilità ai sensi dell'art. 138(2)g del Reg UE 2017/625 in combinato disposto con l'art. 12 ter della L283/62. In alternativa, a seconda della tipologia di alimento e del rischio rilevato, si dispone un trattamento (ma non al livello della vendita al dettaglio) degli alimenti che elimini il rischio in questione in conformità all'art. 138(2)g [1] del Reg UE 2017/625 e art. 7 par. 2 del Reg. CE 2073/05 [2].</p> <p>2. Attivazione del sistema di rintracciabilità ed eventuale sistema di allerta se vi è immissione in commercio; successiva applicazione del punto 1</p> <p>3. Accertare la causa dei risultati insoddisfacenti, onde evitare il riverificarsi della contaminazione microbiologica inaccettabile ed eseguire le azioni correttive e preventive stabilite</p>

[1] Art 138(2) g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;

[2] Art. 7 Risultati insoddisfacenti. 1. Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri di cui all'all. I siano insoddisfacenti, gli OSA adottano i provvedimenti di cui ai par. 2, 3 e 4 del presente articolo e le altre misure correttive definite nelle loro procedure HACCP nonché ogni altra azione necessaria per proteggere la salute del consumatore. Essi adottano inoltre misure per accertare la causa dei risultati insoddisfacenti, onde evitare il riverificarsi della contaminazione microbiologica inaccettabile. Tali misure possono includere modifiche delle procedure HACCP o di altre misure di controllo dell'igiene dei prodotti alimentari in vigore. 2. Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri di cui all'all. I, cap. I, siano insoddisfacenti, il prodotto o la partita di prodotti alimentari sono ritirati o richiamati conformemente all'art. 19 del reg. (CE) n. 178/2002. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato, ma non al livello della vendita al dettaglio, che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da OSA diversi dai venditori al dettaglio.

## Altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande

D. Lgs. 193/2007	Art. 6, comma 1	Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.
---------------------	--------------------	--

[\[1\]](#) DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

## Altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande

D. Lgs. 169/2004	Art. 15 comma 1	<p>Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila.</p> <p>Art. 1 Campo di applicazione</p> <p>[...]</p> <p>2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata.</p> <p>Art. 3 Vitamine e minerali</p> <p>1. [...] nella fabbricazione di integratori alimentari sono usati solo vitamine e minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II.</p>
---------------------	--------------------	--

[\[1\]](#) DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 169. Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.

## Casi in cui non si applicano gli articoli 12 ter e ss

La procedura descritta dagli articoli 12 -ter e ss. della L. 30 aprile 1962, n. 283 non si applica:

- alle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena del solo arresto;
- laddove le contravvenzioni concorrano con uno o più delitti (ad esempio: art. 444 c.p.).

Inoltre:

art. 9 della L. 689/81:

"Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande".

In caso accertamento di violazioni amministrative inerenti al mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui all'art. 4 (allegati I e II) e art. 5 (mancata predisposizione e/o non applicazione delle procedure HACCP) del Reg. CE 852/04 che concorrono alla configurazione di uno più reati di cui alla Legge 283/1962, si applicano soltanto le contravvenzioni previste dalla suddetta Legge, escludendo la contestazione dell'illecito amministrativo. Resta fermo che sulla scheda di controllo ufficiale ex Reg. UE 2017/625 è comunque obbligatorio riportare tutti i fatti accertati.



**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-ter. Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore**

*Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.*

*Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.*

*Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-quater. Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa**

*Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.*

*Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.*

*Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.*

*Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-quinquies. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa**

*Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.*

*La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonché all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. [...]*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-quinquies. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa**

[...]

*Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

*Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.*

*Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.*

*Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 12-sexies. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore**

*Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.*

*Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, 12-septies. Sospensione del procedimento penale**

*Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.*

*Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.*

*La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.*

*Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, 12-octies. Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento**

*La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.  
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma.*

## CONTRAVVENZIONI RILEVATE A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO

In caso di NC rilevata a seguito di campionamento che costituisce una contravvenzione di cui alla L. 283/1962, si attiva il sistema di allerta e si verifica il sistema di ritiro, se applicabile, in attesa di ricevere e quindi valutare la controperizia e/o controversia ex art. 7 (comma 5) e 8 del d. lgs. 27/2021, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria (AG) il sospetto di reato informandola del procedimento in corso.

Qualora il luogo di adempimento della prescrizione, a carico dell'Operatore responsabile dello stabilimento produttore, non rientri nella competenza territoriale dell'Organo accertatore (ad es. nel caso di campionamento di alimenti in fase di distribuzione), l'Organo accertatore deve:

- comunicare all'AG il sospetto di reato, informandola del procedimento in corso;
- trasmettere la documentazione alla ASL competente per territorio per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 ter (prescrizioni e pagamento), con richiesta di riscontro;
- comunicare all'Operatore l'esito sfavorevole delle analisi con la possibilità di accedere all'istituto della controperizia/controversia;
- attivare l'allerta alimentare, se del caso, e procedere alle verifiche di ritiro/riciamo del prodotto.



## CONTRAVVENZIONI RILEVATE A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO

[...]

– attivare l'allerta alimentare, se del caso, e procedere alle verifiche di ritiro/riciamo del prodotto.

Se al ricevimento dell'esito analitico il prodotto non dovesse essere più presente sul mercato (ad es. per superamento della data di scadenza), le fasi da adottare sono le stesse di quelle sopra indicate.

Qualora si accerti che la responsabilità della contravvenzione sia anche dei detentori e/o del distributore del prodotto alimentare, a tutti gli interessati verranno disposte le relative prescrizioni e la possibilità del pagamento per l'estinzione del reato.

Al termine del procedimento verrà integrata la comunicazione già trasmessa alla A.G., riguardo l'esito della controperizia e/o della controversia e, se applicabile, il procedimento in applicazione dell'art. 12 ter e seguenti della legge 283/62.

## ACCERTAMENTO DI MALATTIA A TRASMISSIONE ALIMENTARE (MTA)

In caso di accertamento di (MTA) non trova applicazione la procedura estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.

Qualora pervengano notifiche o denunce di MTA, la polizia giudiziaria dell'ASL deve procedere con le indagini del caso, supportate da analisi su campioni di alimenti e, se del caso ambientali, al fine di appurarne le cause e tutelare la salute pubblica.

Contestualmente, la PG dell'ASL comunica all'Autorità Giudiziaria l'ipotesi di reato prevista (ad es. art. 444 del c.p.) inizialmente a carico di ignoti.

Successivamente, relaziona all'AG l'esito delle indagini svolte.

NOTA: i delitti previsti dagli artt. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 582 (Lesione personale) e 590 (Lesioni personali colpose) c.p. non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 12 ter ss. Legge 283/62.

**L. 30 aprile 1962, n. 283, 12-nonies. Adempimento tardivo della prescrizione**

*Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.*

**L. 30 aprile 1962, n. 283, 19**

*Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.*

## PROCEDURA ESTINTIVA DELLE CONTRAVVENZIONI – FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Accertamento del fatto-reato, costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione nei confronti del contravventore

Adozione della prescrizione da parte dell'organo accertatore, con indicazione dell'oggetto dell'obbligazione e fissazione di un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 mesi

Contestuale comunicazione al pubblico ministero del fatto-reato e della prescrizione con iscrizione della notizia criminis e sospensione del procedimento penale fino alla comunicazione di uno degli esiti [...]

verifica, alla scadenza del termine, del corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo (eliminazione della violazione)

SI

NO

(corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo), ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa e, a seguire: pagamento tempestivo dell'obbligazione → comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento (o, in alternativa, del mancato pagamento, richiesta di prestazione di lavoro di pubblica utilità);

comunicazione al pubblico ministero e al contravventore dell'inadempimento della prescrizione

Altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies della Legge 283/1962

**D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 (1)**

*Articolo 6. Sanzioni.*

*1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere.*

(1) Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

## D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (1)

### Articolo 15. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con l'ammenda da euro duemila a euro ventimila.

### Articolo 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono commercializzati in forma preconfezionata.

### Articolo 3. Vitamine e minerali.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di integratori alimentari sono usati solo vitamine e minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II.

2. Fino al 31 dicembre 2009, l'uso di vitamine e minerali non elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II è consentito purché:

a) la sostanza in questione sia già stata impiegata in integratori alimentari presenti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003;

b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non esprima parere negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma.

3. Il Ministro della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con proprio decreto, rende noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2.

(1) Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Pubblicato in G. Uff. 15 luglio 2004, n. 164.



RELAZIONE SU NOVITÀ NORMATIVA LA “RIFORMA CARTABIA”

**SEZIONE SECONDA**  
**RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE**

**CAPITOLO 5**  
**ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI PER ADEMPIMENTO**  
**DI PRESCRIZIONI IMPARTITE ALL'ORGANO ACCERTATORE**

Rel.: n.2/2023 Roma, 5 gennaio 2023  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO DEL MASSIMARIO  
SERVIZIO PENALE

## CAPITOLO 5 ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ALIMENTARI PER ADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI IMPARTITE ALL'ORGANO ACCERTATORE

1. Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'ente accertatore.
2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.
3. Obbligo di riferire la notizia di reato e potere di controllo del pubblico ministero.
4. Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa.
5. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa.
6. Notizie di reato non pervenute all'organo accertatore.
7. Sospensione del procedimento penale.
8. Estinzione del reato e richiesta di archiviazione.
9. Adempimento tardivo della prescrizione.
10. Correlato regime transitorio.

## 1. Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'ente accertatore.

*L'art. 70 del d.lgs. n. 150 estende all'intero comparto delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la procedura (e la correlata causa) estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.*

*L'intervento, attuativo dell'art. 1, comma 23, lett. a), b), d) e d), della legge n. 134 del 2021, ripropone, con qualche adattamento, nella subiecta materia attraverso lo stabile inserimento nella legge n. 283 del 1962 degli inediti artt. 12-ter ss., il meccanismo procedural-estintivo già inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (art. 19 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008) ed infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis/318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006).*

*Dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in questi settori – sia pure con evidenti problematichità applicative segnalate rispetto al comparto ambientale– potrà giovare, mutatis mutandis, il futuro interprete anche in questo campo, pur connotato da tratti di marcata specificità e problematichità (v. postea § 2). [...]*

## 1. Estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni impartite dall'ente accertatore.

*In termini generali, la **procedura estintiva**, applicabile esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, segue la seguente scansione:*

- accertamento del fatto-reato (artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962), costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione nei confronti del trasgressore;*
- adozione della prescrizione da parte dell'organo accertatore, con indicazione dell'oggetto dell'obbligazione e fissazione di un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi;*
- contestuale comunicazione al pubblico ministero del fatto-reato e della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della notizia criminis e contestuale sospensione del procedimento penale fino alla comunicazione di uno degli esiti di cui appresso;*
- verifica, alla scadenza del termine, del corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo (e, dunque, dell'eliminazione della violazione;*
- in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa; pagamento tempestivo dell'obbligazione; comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento (o, in alternativa, del mancato pagamento, o richiesta di prestazione di lavoro di pubblica utilità);*
- in caso negativo, comunicazione al pubblico ministero dell'inadempimento della prescrizione.*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*La sfera di applicabilità della nuova procedura e della connessa sopravvenuta causa estintiva del reato, per come attuata dal legislatore delegato, **riguarda solamente le «contravvenzioni previste dalla presente legge [id est: n. 283 del 1962] e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie»***

*(art. 12-ter, comma primo, legge n. 283 del 1962). <<...>>*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

Anzitutto giova sottolineare che sembrerebbe **incongruo il riferimento alla materia della tracciabilità** perché, a legislazione vigente, la violazione degli obblighi di rintracciabilità appare presidiata da sanzioni amministrative (art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006). **Tale refuso** sembrerebbe dovuto al recupero, in parte qua, della corrispondente formulazione contenuta nell'art. 39 del progetto del 2015 di riforma dei reati agroalimentari, ove nel progettato art. 12-ter, da inserire nella legge n. 283 cit., si prevedeva in effetti l'applicabilità del meccanismo estintivo «alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare», ma in un contesto riformatore ove si suggeriva la contestuale elevazione dell'illecito-spia di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 da illecito amministrativo a contravvenzione (e, dunque, come tale estinguibile). [...]

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

Per il resto, la procedura estintiva di nuovo conio – **alla cui base vi è una prestazione determinata da un organo accertatore amministrativo** – ricade senz'altro sulle vigenti contravvenzioni alimentari contenute agli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della legge n. 283 del 1962, sebbene formulata con tecnica normativa che consente di estenderne l'operatività anche ad altre eventuali disposizioni legislative nella stessa materia o in materie affini, già vigenti (**ad es. art. 14 del d.lgs. n. 107<sup>1</sup> del 1992 in tema di violazione delle norme in tema di aromi impiegati nei prodotti alimentari, punita a titolo contravvenzionale**) o di futura introduzione. <<...>>

<sup>1</sup> ndr: D.Lgs. 25/01/1992, n. 107 Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Le direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE sono state abrogate da Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE GU L 354 del 31.12.2008, pagg. 34–50. Ultima versione consolidata: 21/03/2023

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*Le contravvenzioni cui si applica la causa estintiva sono individuate **tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie «O» risarcitorie.***

*L'ambito di applicazione, così già individuato dalla legge delega, è pertanto diverso da quello proprio dell'analogo meccanismo estintivo previsto in materia ambientale dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda invece contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale» (nel senso che il danno ostativo all'estinzione delle contravvenzioni ambientali non si identifica con il “danno ambientale” di cui all'art. 300 del d.lgs. n. 152 del 2006, potendo avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette, v. Sez. 3, n. 25528 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 281733-01). <<...>>*



*elisione*

***Condotte  
risarcitorie [1]***

«0»

***Condotte  
ripristinatorie***

***Danno (presunto)***

***pericolo***

[1] per ovvi motivi il risarcimento dei singoli consumatori rispetto al danno presunto è possibile solo su richiesta del consumatore stesso; di converso il risarcimento dello «Stato» è sempre possibile (sanzione pecuniaria con pagamento in via amministrativa)

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*A prima lettura, due problemi parrebbero frapporsi all'applicabilità del nuovo meccanismo nello specifico campo delle contravvenzioni alimentari. Anzitutto, la possibilità di elisione affidata a condotte anche soltanto risarcitorie (essendo prevista la disgiuntiva «o») **sembrerebbe inconciliabile non solo con la politica preventiva di salubrità degli stabilimenti e dei laboratori di produzione alimentare**, cui si ispira la fondamentale legge n. 283, **ma con la stessa procedura estintiva di nuovo conio, la quale suppone l'adozione di prescrizioni a cura dell'ente accertatore**, atto (non amministrativo ma) tipico di polizia giudiziaria (come tale non autonomamente né immediatamente impugnabile, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione: così Sez. 3, n. 24483 del 04/12/2020, dep. 2021, Feronia srl, Rv. 281575-01524). [...]*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*In secondo luogo – ed in termini più consistenti – con particolare riferimento al profilo delle condotte ripristinatorie attivabili dal trasgressore, apparirebbe incerta la praticabilità dell'istituto ai reati de quibus attraverso una contro-azione antagonista del reo (cd. contrarius actus) in grado di impedire o attenuare l'evento, ovvero mediante condotte contro-offensive riparatrici dell'offesa (che non siano squisitamente risarcitorie), posto che il campo di elezione riguarda, per lo più, reati alimentari di mera condotta, aventi natura istantanea con effetti permanenti, difficilmente regolarizzabili o suscettibili di elisione mediante un contegno post-contravvenzionale, una volta che sia stata compromessa irreversibilmente la sicurezza alimentare. <<...>>*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*Dalla copiosissima casistica giurisprudenziale dei reati alimentari di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 cit. sembra potersi trarre una tendenziale impossibilità ontologica (giuridica e materiale) di statuire prescrizioni per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione accertata. Basti pensare, ad esempio, alla condotta che sanziona, con larga anticipazione, le sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione [art. 5, lett. b), legge n. 283 cit.], rispetto alla quale si pone il dubbio sul come possa rimediarsi alla conseguente degenerazione di un prodotto in grado di costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Stesse perplessità valgono, ex plurimis, per le due fattispecie dell'art. 5, che vietano l'impiego di sostanze alimentari nocive [lett. d)] o contenenti residui di fitofarmaci tossici per l'uomo [lett. h)], costituenti reati di pericolo concreto per la salute pubblica, in quanto la nocività e la tossicità delle sostanze sono elementi costitutivi da accertarsi caso per caso, sicché, una volta*

*individuati, non paiono affatto elidibili mediante contro-condotta. [...]*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*Diviene difficile in questi casi, a fronte di una contaminazione intrinseca del prodotto alimentare, immaginare una qualche forma di regolarizzazione amministrativa postuma impartibile da parte dell'organo di vigilanza (Asl, I.C.Q.R.F., N.A.S.), allorché la contravvenzione istantanea abbia già compiutamente esaurito i suoi effetti e non sia, quindi, prospettabile, nemmeno in parte, il ripristino di una situazione di sicurezza igienico-alimentare conforme a diritto (sull'applicabilità del procedimento estintivo nei reati ambientali anche alle condotte "esaurite", caratterizzate dalla spontanea e volontaria regolarizzazione dell'illecito da parte dell'agente, v. da ultimo Sez. 3, n. 36405 del 18/04/2019, P.M. c. Rossello, Rv. 276681-01532). <<...>>*

## 2. Campo di applicazione della nuova procedura estintiva: profili problematici.

*D'altro canto – secondo la tesi ormai prevalente in dottrina e in giurisprudenza – le contravvenzioni in esame debbono qualificarsi reati di danno, poste a tutela dell'ordine alimentare, in quanto le condotte ivi incriminate compromettono l'igiene e la genuinità degli alimenti, assicurando una protezione immediata agli interessi del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche richieste dalla natura (ad es. Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990-01534; Sez. 3, n. 35828 del 07/07/2004, Cicoella, Rv. 229392-01).*

***Ne consegue che le uniche violazioni suscettibili di regolarizzazione sembrerebbero quelle in cui vi sia, per il trasgressore, (ancora) la possibilità materiale di elidere situazioni illecite igienico-sanitarie non completamente esaurite e non, invece, quelle in cui il contegno postfatto sia solamente proteso a far cessare gli effetti permanenti di una condotta, che abbia, comunque, determinato conseguenze od eventi vietati ex se dall'ordinamento nell'interesse dell'ordine alimentare e che vanno necessariamente perseguiti in caso di accadimento.***

### 3. Obbligo di riferire la notizia di reato e potere di controllo del pubblico ministero.

*I commi secondo e quinto dell'art. 12-ter ripropongono lo schema procedimentale di cui agli artt. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il comma quinto, in particolare, prevede l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen. Il comma sesto attribuisce al magistrato inquirente il potere di disporre, con decreto, che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse «quanto lo ritiene necessario» (potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni inutilmente gravose per il contravventore e non tutte indispensabili ad eliminare la contravvenzione; oppure potrebbe darsi il caso che l'organo accertatore abbia emanato prescrizioni insufficienti «ad eliminare la contravvenzione», con la conseguenza di consentire al trasgressore di accedere ad una causa estintiva che potrebbe conseguire solo a condizioni più gravose; potrebbe darsi il caso che l'organo di polizia giudiziaria abbia imposto prescrizioni muovendo da erronei presupposti di diritto; potrebbe darsi, infine, il caso che l'ente accertatore non abbia emanato alcuna prescrizione: cfr., in tema di reati ambientali, Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468-01, secondo cui l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale; conf. in tema di infortuni sul lavoro, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140-01536). [...]*

### 3. Obbligo di riferire la notizia di reato e potere di controllo del pubblico ministero.

*Residua, dunque, un potere di controllo del pubblico ministero, connesso alle proprie prerogative generali di direzione e coordinamento della polizia giudiziaria, con la possibilità di sollecitazione/integrazione/correzione delle prescrizioni che debbono comunque essere apportate dall'organo di polizia giudiziaria.*



#### 4. Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa.

*Rispetto alle affini procedure estintive in materia lavoristica ed ambientale, il successivo art. 12-quater aggiunto alla legge n. 283 del 1962 ripropone, con adattamenti, la disciplina di verifica dell'adempimento e di ammissione al pagamento in sede amministrativa di cui agli artt. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quater d.lgs. n. 152 del 2006.*

*Sono però qui previsti termini più ridotti, in funzione acceleratoria della procedura estintiva, ed importi più bassi da corrispondere, in funzione incentivante: per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni, il termine è di trenta giorni (art. 12-quater, comma primo), con contestuale dimezzamento del termine qui di sessanta giorni (in luogo di centoventi), ex art. 12-quater, comma terzo, per la comunicazione al pubblico ministero dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro, individuata nella frazione del massimo dell'ammenda da pagare pari (anziché a un quarto) ad un sesto (ossia pari a 7.746 euro: art. 12-quater, comma secondo).*

*Analoga riduzione nella tempistica è prevista per la comunicazione dell'inadempimento del trasgressore, da effettuarsi entro e non oltre (non già novanta ma) sessanta giorni (art. 12-quater, comma quarto).*

## 5. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa.

*Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e di contravvenzioni ambientali, rappresenta un'autentica novità la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità (Lpu), in alternativa al pagamento della somma di denaro. Nell'attuare la pertinente direttiva di delega di cui all'art. 1, comma 23, lett. a), della legge n. 134 del 2021, il legislatore delegato, col novello art. 12-quinquies aggiunto alla legge n. 283 del 1962, ha previsto tale opzione, limitandone però l'accesso alla sola ipotesi in cui il pagamento della somma di denaro – già favorevolmente ridotta alla misura di un sesto del massimo edittale – risulti impossibile in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore, comunque autocertificabili dallo stesso (art. 12-quinquies legge cit.). In tale prospettiva il lavoro di pubblica utilità rimuove gli ostacoli all'accesso alla nuova causa estintiva, determinati dalle condizioni economiche del contravventore ed «assolve ad una funzione che, nel sistema, è tradizionalmente propria del lavoro di pubblica utilità, quale pena da conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato». In questa parte la disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro di pubblica utilità da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitutiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace, con una peculiarità.*

## 5. Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa.

*La peculiarità della nuova disciplina è che configura un'inedita ipotesi in cui il Lpu viene disposto senza l'intervento del giudice, essendosi attribuito un ruolo esclusivo al magistrato del pubblico ministero, in funzione della «speditezza della procedura, che realizza le proprie finalità deflative limitando al massimo l'intervento del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero.*

*A quest'ultimo è peraltro è attribuito un ruolo centrale, essendosi ravvisata l'opportunità di demandare a un magistrato e non all'attività amministrativa, la decisione sull'ammissione al lavoro dell'istante e sulla determinazione della durata e dei modi Il criterio di ragguaglio tra somma di denaro da pagare in via amministrativa e lavoro di pubblica utilità, onde evitare disparità trattamentali, è lo stesso di quello impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato (art. 103, comma 2, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. ee, del d.lgs. n. 150): si tratta della somma di 250 euro, corrispondente a quella di cui all'art. 135 cod. pen. <<...>>*

## 6. Notizie di reato non pervenute all'organo accertatore.

*Nel caso in cui la notitia criminis relativa ad una contravvenzione alimentare ex lege n. 283 del 1962 sia "presa" dal pubblico ministero di propria iniziativa o ricevuta da privati o da pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 12-sexies di nuova introduzione, la competente Procura della Repubblica, in analogia alla disciplina di cui agli artt. 22 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006, ne dà comunicazione all'ente accertatore ovvero alla polizia giudiziaria specializzata affinché provvedano agli adempimenti prescrittivi di cui ai precedenti artt. 12-ter e 12-quater.*

## 7. Sospensione del procedimento penale.

*La disciplina sulla sospensione del procedimento penale recata dall'art. 12-septies della legge 283 del 1962 riprende quella prevista, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 23 del d.lgs. n. 758 del 1994 e quella in tema di contravvenzioni ambientali di cui all'art. 318-sexies d.lgs. n. 152 del 2006, con alcuni adattamenti resi necessari per dare rilievo al lavoro di pubblica utilità, quale alternativa al pagamento della somma di denaro.*

*Si prevede in particolare che, se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.*

## 8. Estinzione del reato e richiesta di archiviazione.

*Per regolare l'effetto estintivo delle contravvenzioni alimentari il novello art. 12-octies della legge n. 283 del 1962 riprende la disciplina prevista dagli artt. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies d.lgs. n. 152 del 2006: si prevede che la contravvenzione si estingua se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni impartite e provvede al pagamento, con conseguente richiesta di archiviazione. Viene aggiunta l'ipotesi in cui l'estinzione del reato consegua a fronte della prestazione del lavoro di pubblica utilità.*

## 9. Adempimento tardivo della prescrizione.

*Se la prescrizione è adempiuta in tempo superiore a quello stabilito, essa non rileva ai fini dell'estinzione del reato in fase di indagini preliminari, ma importa una diminuzione della pena in caso di condanna. Si prevede, dunque, ai sensi del novello art. 12-nonies, comma primo, della legge n. 283 del 1962 una circostanza attenuante per l'ipotesi di adempimento tardivo.*

*Non essendo stabilita l'entità della diminuzione, essa è fino ad un terzo (art. 65 cod. pen.). Trattasi, quindi, di attenuante ad effetto comune.*

*Infine, il comma secondo dell'art. 12-nonies ribadisce una previsione già presente nei richiamati modelli di disciplina della causa estintiva per adempimento delle prescrizioni dell'organo accertatore (artt. 24, comma terzo, del d.lgs. n. 758 del 1994 e 318-septies, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006): essa è volta a valorizzare l'adempimento tardivo delle prescrizioni e, comunque, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione ai fini dell'oblazione speciale ex art. 162-bis cod. pen., ammessa prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale per le contravvenzioni punite con le pene alternative dell'arresto o dell'ammenda. In tal caso la somma da versare è ridotta, però, a un quarto del massimo (anziché la metà) dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.*

## 10. Correlato regime transitorio.

*L'art. 96 del d.lgs. n. 150 annette una disciplina transitoria alla nuova causa estintiva in disamina, caratterizzata dalla compenetrazione di aspetti di diritto processuale con aspetti di diritto sostanziale.*

*In primo luogo, si esclude che il nuovo meccanismo estintivo previsto in materia di contravvenzioni alimentari trovi applicazione nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore del decreto [quindi dal 30 dicembre 2022], non si trovino più nella fase delle indagini preliminari perché già esercitata l'azione penale (art. 96, comma 1, d.lgs. n. 150).*



## 10. Correlato regime transitorio.

*Tale norma transitoria – ribadendo una scelta fatta, a suo tempo, in materia di sicurezza sul lavoro, con l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 e poi riproposta, in materia di contravvenzioni ambientali, con l'art. 318-octies del d.lgs. n. 152 del 2006 – è coerente con la natura della procedura estintiva, concepita e strutturata per operare solo nella fase delle indagini preliminari, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflattivi. In questo senso, l'operata deroga al principio di retroattività della lex mitior, che indubbiamente riguarda le cause di estinzione del reato come quella in esame, è ritenuta ragionevole e compatibile con l'art. 3 Cost. dai compilatori<sup>539</sup>, essendo la causa estintiva costruita, appunto, per operare solo nella fase delle indagini preliminari (in tal senso v. Corte cost. n. 238 del 2020, che, proprio in ragione di analoghe considerazioni, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'omologo art. 318-octies del d.lgs. n. 52 del 2006, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.; cfr. altresì Corte cost. ord. n. 460 del 1999, Corte cost. ord. n. 415 del 1998 e Corte cost. ord. n. 121 del 1998, con riferimento all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994<sup>540</sup>).*

## 10. Correlato regime transitorio.

*Diversamente, nei procedimenti penali che, alla data del 30 dicembre 2022, si troveranno nella fase delle indagini preliminari, senza che sia stata ancora esercitata l'azione penale, potrà trovare applicazione la nuova disciplina estintiva e il pubblico ministero, titolare del fascicolo iscritto per contravvenzioni alimentari, potrà investire l'organo accertatore/di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione, attivando così la procedura in vista dell'estinzione del reato nelle forme del novello art. 12-sexies della legge n. 283 cit. («Notizie di reato non pervenute all'organo accertatore»).*

*Viene, infine, prevista una disposizione transitoria in materia di lavoro di pubblica utilità, funzionale all'immediata applicazione della nuova disciplina. Si prevede infatti che, nelle more dell'adozione del decreto di cui agli artt. 12-quinquies, comma quarto, della legge n. 283 del 1962, si applichino, in quanto compatibili, i decreti del ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 96, comma 2, d.lgs. n. 150). Il richiamo di tali decreti ministeriali è rilevante anche ai fini dell'individuazione degli enti convenzionati presso i quali l'attività deve essere svolta.*



[Home](#) / [Itinerari a tema](#) / [Carcere e probation](#) / [Probation](#) / [Lavoro di pubblica utilità](#)

## **Lavoro di pubblica utilità**

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

- Il più ampio ricorso al lavoro di pubblica utilità avviene per soggetti liberi, è disciplinato dal [d.m. 26 marzo 2001](#) ed è applicato con sentenza.

La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta

- a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari
- nel settore della protezione civile
- nel settore della tutela del patrimonio pubblico e ambientale
- in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, [le convenzioni](#) previste dall'art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

La sanzione è stata introdotta dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Home / Strumenti / Convenzioni, accordi, protocolli

## Convenzioni, accordi, protocolli

L'amministrazione centrale e le articolazioni territoriali promuovono e firmano convenzioni, accordi e protocolli con gli enti territoriali, le organizzazioni del privato sociale, del volontariato, del lavoro e delle imprese, per realizzare progetti in particolare nell'ambito della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione penitenziaria.

Si possono selezionare per argomento, data di firma e ambito territoriale.

Le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova sono ricercabili per **distretto giudiziario**.

aggiornamento: 28 aprile 2023

### Raffina la ricerca per...

#### argomento

"lavoro di pubblica utilità" [218]  
[+] carcere e probation [218]

#### territorio

distretti giudiziari [218]  
Roma [218]

#### Hai cercato:

territorio: distretti giudiziari > Roma

La ricerca ha prodotto 218 risultati - Pagina 1 di 22

### Convenzioni

- Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e Cooperativa Agricoltura Capodarco - 11 aprile 2023
- Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e l'Associazione Ahiga spazio neutro - 7 aprile 2023